

COMUNE DI CALVENE
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2015

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Art. 3 - Definizione

Art. 4 - Soggetti beneficiari del patrocinio

Art. 5 – Obblighi del beneficiario

Art. 6 – Esclusioni

Art. 7 – Competenza per la concessione del patrocinio

Art. 8 – Procedura per la richiesta e la comunicazione del patrocinio

Art. 9 – Autorizzazioni

Art. 10 – Revoca del patrocinio

Art. 11 – Registro dei patrocini

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune favorisce lo svolgimento di iniziative raccolte alla collettività proposte dai cittadini, sia come singoli che organizzati in gruppi e/o associazioni locali, di particolare rilevanza sociale.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione del patrocinio in relazione alle attività proposte dai singoli cittadini o dai gruppi e/o associazioni locali.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative di particolare rilievo e significato per il Comune di Calvene, non aventi scopo di lucro, fatte salve le iniziative che rientrano comunque nei fini dell'Amministrazione comunale in conformità dello Statuto comunale.

Art. 3 – Definizione

1. Il patrocinio costituisce una forma di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, ludiche, di aggregazione, economiche e celebrative svolte nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può avere ad oggetto, alternativamente o congiuntamente, la richiesta di:
 - * utilizzo del logo del Comune;
 - * esonero dal pagamento della imposta di pubblicità oppure della TOSAP ovvero riduzioni, **nei casi in cui lo prevedano i Regolamenti comunali;**
 - * contributi;
 - * utilizzo di risorse umane o strumentali ovvero di immobili comunali.

Art. 4 – Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale i seguenti soggetti:
 - a) enti, associazioni, comitati, fondazioni - senza fini di lucro - operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) persone fisiche o giuridiche (soggetti pubblici o privati) che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
 - e) enti, associazioni, comitati o soggetti privati non aventi sede nel territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 5 – Obblighi del beneficiario

1. La concessione del patrocinio per l'utilizzo del logo comunale comporta l'obbligo in capo al richiedente di esporre in massima evidenza su tutto il materiale informativo e promozionale dell'iniziativa patrocinata lo stemma del Comune di Calvene e la dicitura "con il patrocinio di Calvene". Copia del materiale informativo e promozionale deve essere consegnata al Comune.
2. L'utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
3. L'utilizzo di immobili o strutture comunali deve avvenire con la massima diligenza, con obbligo di risarcire eventuali danni ed esonero di responsabilità per il Comune.

Art. 6 – Esclusioni

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
 - a) promosse da soggetti che svolgono attività commerciali di qualsiasi natura o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle indicate dallo Statuto Comunale;

- b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro, salvo i casi previsti dall'art. 2, comma 2;
- c) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni sindacali o gruppi politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 7 – Competenza alla concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio competente ed eventuale concertazione con altri uffici eventualmente coinvolti.
2. La Giunta comunale può eccezionalmente concedere patrocini per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili le cui richieste non siano giunte nei termini di cui al precedente art. 5, comma 1.
3. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può ritenersi acquisito per attività o iniziative reiterate nel tempo.

Art. 8 – Procedura per la richiesta e la comunicazione del patrocinio

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Comune con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio comunale competente.
2. La richiesta, formulata per iscritto e sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve contenere i dati anagrafici dell'istante nonché una breve descrizione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e tutti i dati e le informazioni concernenti la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione, con l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza di tutti i dati e le informazioni richiesti, in mancanza l'istanza dovrà essere integrata nel termine indicato dal Comune.
4. La concessione del patrocinio è comunicata tempestivamente a seguito di adozione della deliberazione di Giunta comunale.

Art. 9 – Autorizzazioni

Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi o comunicazioni che la normativa vigente contempla.

Art. 10 – Revoca del patrocinio

1. La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.
2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, la Giunta, oltre a revocare il patrocinio, contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni.
3. Qualora le motivazioni addotte dal richiedente non siano condivise dall'Amministrazione, il patrocinio non sarà concesso allo stesso per n. 1 anno dalla data del rigetto delle motivazioni.

Art. 11 – Registro dei patrocini

1. Presso l'Ufficio segreteria si terrà il registro informatico dei patrocini, sul quale dovranno essere annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i patrocini concessi con gli eventuali costi quantificati anche per la concessione dell'uso di immobili, beni, strumenti e personale comunale ed i soggetti beneficiari.